

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Con il ricorso la ricorrente espone quanto segue:

- in data 19.09.2014 ha stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento con cessione del quinto n. **653, estinto anticipatamente il 22.10.2018 dopo il pagamento di 48 rate su 120 complessive;
- a fronte dell'estinzione anticipata l'intermediario non ha provveduto a restituire le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto;
- la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione del costo totale del credito, compresi i costi che non dipendono dalla durata del contratto;
- in maniera conforme si è espresso anche il Collegio di Coordinamento ABF (cfr. dec. 26525/2019);
- dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, propone ricorso chiedendo il rimborso dei seguenti importi:
- € 1.660,00 a titolo di commissioni finanziarie, commissioni accessorie e premio assicurativo non goduti a seguito di estinzione anticipata del prestito; il tutto oltre al rimborso delle spese legali sostenute pari a € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- a seguito di incorporazione per fusione, è subentrato all'intermediario con il quale la cliente aveva originariamente contratto il finanziamento n. **653, per complessivi € 26.760,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 223,00 ciascuna;

- il finanziamento è stato estinto anticipatamente alla maturazione della quota n. 48;
- la cliente con l'odierno ricorso chiede in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria e le commissioni rete esterna, con la sola esclusione delle imposte;
- la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, non è direttamente applicabile nei rapporti tra la clientela e i finanziatori (c.d. efficacia orizzontale), senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale;
- in ogni caso quanto statuito nella c.d. sentenza Lexitor non troverebbe applicazione in relazione alle *"commissioni di rete esterna"* (lettera F del contratto) fatturate al finanziatore da un soggetto terzo e semplicemente riaddebitate al cliente, poiché i principi della Lexitor non possono essere applicati a quei costi che il finanziatore *"subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (per esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (in primis le commissioni di intermediazione)"*;
- l'Autorità di Vigilanza con la nota Comunicazione del 4 dicembre 2019, preso atto della sentenza della CGUE, invita gli intermediari ad adeguarsi nel caso in cui *"il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti in essere"*. Il finanziamento in controversia è stato estinto anticipatamente in data 22.10.2019 - cfr. conteggio estintivo all. 2 controdeduzioni - con conseguente irrilevanza della sentenza Lexitor nel presente procedimento [verosimilmente per un rifiuto, l'intermediario indica come data di estinzione il 22.10.2019, ma il conteggio estintivo risulta prodotto in data 22.10.2018];
- per quanto attiene alle *"commissioni di rete esterna"*, i costi addebitati corrispondono alle attività poste in essere dall'intermediario del credito e trovano esatta coincidenza con quanto dallo stesso fatturato all'esponente (cfr. all. 6 controdeduzioni);
- le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria sono *up front*, poiché relative ad attività preliminari e di perfezionamento del prestito, e pertanto non sono rimborsabili;
- con riguardo invece alle commissioni di gestione è stato correttamente previsto il ristoro della somma di € 948,71 in sede di conteggio di estinzione anticipata;
- il rimborso delle spese legali, asseritamente sostenute, non è dovuto, tenuto conto della natura seriale del ricorso, e poiché non riferibili a una *"assistenza legale qualificata"*.

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito e decisioni dei Collegi Territoriali ABF.

Con le conclusioni chiede di respingere il ricorso poiché totalmente infondato in fatto e in diritto.

Con nota di repliche la cliente ribadisce sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *"se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel*

senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”.

Pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte di Giustizia e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”;*

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.*

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;*

- *occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;*

- *è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;*

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.*

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”:* *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai*

costi...definiti...*'upfront'* il criterio di rimborso dovrà essere *"proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)"*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Da quanto sopra consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario resistente, secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 non troverebbe applicazione al caso di specie.

Del resto, in linea con le conclusioni del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, il Tribunale di Torino, sentenza 21.3.2020, ha enunciato i seguenti principi:

- (i) l'argomento dei limiti all'efficacia diretta "orizzontale" della direttiva 2008/48 è inconcludente, in quanto la direttiva è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art.125-sexies TUB (che ne costituisce fedele trasposizione), a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali;
- (ii) la distinzione, ai fini dell'ammissione o meno a rimborso, fra costi *recurring* ed *up front* è superata per effetto della necessità di interpretare la normativa nazionale in maniera conforme alla sentenza "Lexitor", con conseguente nullità delle clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità degli oneri rientranti nel "costo totale del credito" ex art. 127 TUB.

In conformità con quest'ultima pronuncia cfr. anche la sentenza del Tribunale di Napoli, del 7.2.2020, n. 1340 - relativa ad un contratto di cessione del quinto stipulato prima dell'entrata in vigore dell'attuale art. 125 sexies TUB - secondo la quale al contratto si deve applicare il "vecchio" articolo 125, comma 2, TUB e la disposizione deve essere interpretata in base alla cd. sentenza "Lexitor" (si vedano inoltre, da ultimo, nel senso dell'immediata applicabilità nel nostro ordinamento dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor, le tre ordinanze del Tribunale di Milano, 3 novembre 2020, n. 27398, n. 27406, n. 27411).

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *"occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c."*, ha ritenuto in particolare che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Entrambe le parti producono un conteggio estintivo, elaborato dopo la scadenza di 48 rate su 120 complessive. Dal conteggio risulta uno *“Storno commissioni gestione”* per € 948,71.

La cliente ha altresì prodotto la liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione del finanziamento a far data dal 30.11.2018.

Il contratto stipulato il 23.09.2014 prevede le seguenti condizioni economiche (oggetto di contestazione):

- c) commissioni di attivazione € 1.286,59;
- d) commissioni di gestione € 1.354,87;
- e) spese di istruttoria/notifica € 450,00;
- f) commissioni rete esterna € 1.257,72;
- g) costi incasso rate € 246,00.

I suddetti costi e commissioni sono descritti specificamente nelle condizioni di contratto.

Il contratto, per il caso di estinzione anticipata, prevede il rimborso dei seguenti costi:

- commissioni di gestione e costi incasso rate secondo il criterio *pro rata temporis*, dedotte spese fisse assicurative € 50,00.

Gli altri costi di cui alle lettere C, E e F sono dichiarati non rimborsabili.

Le modalità del rimborso in caso di estinzione anticipata vengono esplicate anche nell'art. 8 delle condizioni generali di contratto.

Sia nel modulo SECCI, che in contratto, vi è evidenza dell'intervento di un intermediario del credito.

L'intermediario, con riguardo all'intervento del predetto soggetto, ha inoltre prodotto evidenze dei costi sostenuti, per importi che coincidono con quello indicato in contratto.

Per quanto riguarda la natura delle commissioni richieste:

- *le commissioni di attivazione (C)* secondo l'orientamento condiviso dei collegi sono qualificate *up front*;
- *le Commissioni di gestione (D)* e i *Costi incasso rate (G)* sono soggette secondo lo stesso intermediario al criterio di restituzione in base al *pro rata temporis*; secondo la posizione prevalente recentemente assunta dai Collegi tali commissioni vengono rimborsate con il criterio *pro rata temporis* applicato all'intero importo (senza dedurre le “spese fisse” di € 50,00 in quanto non chiaramente identificate);
- *le Spese istruttoria/notifica (E)* e *le Commissioni rete esterna (F)*, secondo l'orientamento condiviso dei collegi, sono qualificate come costi *up front*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.832,45	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	223,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,61%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				1.286,59	Upfront	38,61%	496,76		496,76
Commissioni di gestione				1.354,87	Recurring	60,00%	812,92	948,71	-135,79
Costi di incasso rate				246,00	Recurring	60,00%	147,60		147,60
Spese di istruttoria/notifica				450,00	Upfront	38,61%	173,75		173,75
Commissioni rete esterna				1.257,72	Upfront	38,61%	485,61		485,61
									1.167,93

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo calcolato non coincide con la somma richiesta, poiché la cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci.

Si fa presente che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

La cliente domanda anche il rimborso delle spese legali quantificate in € 250,00.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio non ritiene di dover riconoscere la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.168,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA